



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Prot. n. *4542*

Campione d'Italia, 20 luglio 2020

A - **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
- **MINISTERO DELLA SALUTE**

e p.c. - **MINISTERO DELL'INTERNO**

- Gabinetto del Ministro
- Dipartimento per gli affari Interni e territoriali
- Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie

- **PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

- **REGIONE LOMBARDIA**
Direzione Generale Welfare

- **A.T.S. INSUBRIA**
Direzione Generale

- **PREFETTO DI COMO**

OGGETTO: Comune di Campione d'Italia - Accordo tra Italia e Svizzera in data 28.01.2005 per l'assistenza sanitaria ai cittadini.

La Giunta regionale della Lombardia ha adottato in data 14.7.2020 l'allegata deliberazione n. XI/3356, in merito alla gestione dell'assistenza sanitaria ai residenti nel Comune di Campione d'Italia, nelle cui premesse si riporta che è stata avanzata richiesta "da Regione Lombardia al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16.9.2019 prot. A1.2019.0312209 atta a consentire l'apertura di un apposito Tavolo di confronto per determinare i presupposti per la creazione di un regime assistenziale a favore dei cittadini campionesi compatibile con le loro peculiari necessità ed esigenze, ma anche più governabile sul piano dei costi e dei controlli."



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Ciò premesso e richiamate le lettere inviate sull'argomento da questo Ente al Ministero della Salute, prot. n. 1844 dell'11.3.2018 e prot. n. 2492 del 4.5.2020, che pure si allegano, il Comune di Campione d'Italia si associa alla richiesta di Regione Lombardia e fa istanza per l'apertura di un tavolo di confronto sulla tematica della assistenza sanitarie per i propri cittadini.

L'apertura di tale tavolo appare necessaria, poiché nella questione risultano coinvolti, oltre alla Regione Lombardia, diversi Organi centrali che potrebbero essere opportunamente coordinati da codesta Presidenza, attesa la condizione di exclave propria di questo Comune e quindi le implicazioni internazionali ed istituzionali che si determinano.


Oltre che necessaria, la richiesta iniziativa si manifesta anche urgente, atteso che il sistema oggi non risulta governato ed è fonte di ingente spesa, sulla cui competenza si discute e sono state aperte vertenze giudiziarie.

Si soggiunge che quello dell'assistenza sanitaria è una tra le più rilevanti problematiche che hanno investito questo Comune e questa comunità, già alle prese con enormi difficoltà derivanti dalla chiusura del Casinò municipale, fondamentale fonte di reddito per il territorio, e dal cambio di regime doganale, avvenuto a decorrere dallo scorso primo gennaio.

Nel ringraziare per la cortese attenzione si resta in attesa di riscontro.

Il Commissario Prefettizio

Dott. Giorgio Zanzi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3356

Seduta del 14/07/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

GESTIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA PER L'EROGAZIONE DI MAGGIORI PRESTAZIONI SANITARIE ALL'INTERNO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Trivelli

La Dirigente Alessia Brioschi

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- la Legge 833/1978 delegava il Governo ad emanare norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel Comune di Campione d'Italia per gli interventi non erogabili dalla competente USL, considerata l'eccezionale collocazione geografica del Comune;
- dopo l'avvento della riforma sanitaria, l'assistenza ai cittadini campionesi veniva garantita nei termini e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 616 del 31 luglio 1980, poi modificato dal Decreto Interministeriale del 10 febbraio 1995 (Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro del Tesoro). Per le forme di assistenza sanitaria non erogabili in loco dalla USL, poteva essere stipulata dal Comune di Campione una convenzione con Enti o Istituzioni operanti in territorio svizzero e le spese dovevano essere finanziate dalla USL con quote del Fondo Sanitario Regionale;
- la legge regionale n. 31/97 all'art. 15, comma 8, adempiendo al disposto del D.P.R. 616/80, aveva previsto che la Giunta regionale emanasse direttive per l'organizzazione e il finanziamento del Distretto Speciale di Campione d'Italia;
- la D.G.R. n. VI/45937 del 28 febbraio 1999 forniva le direttive per l'organizzazione ed il finanziamento del Distretto Speciale di Campione e disponeva, altresì, che la convenzione da stipularsi tra il Comune di Campione e gli Enti o Istituzioni svizzeri, ai sensi del D.P.R. n. 616/80 e s.m.i., fosse preventivamente sottoposta al parere del Direttore Generale della ASL competente per territorio e successivamente approvata con delibera di Giunta regionale e che gli oneri derivanti, fossero integralmente posti a carico del bilancio della ASL;
- la D.G.R. n. VI/48083 del 9 febbraio 2000 approvava lo schema di convenzione per l'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione la quale prevedeva l'erogazione da parte di un Ente Assicuratore svizzero dell'assistenza medica primaria, nonché delle prestazioni previste dal Sistema sanitario italiano e dal Sistema sanitario elvetico in relazione a tutti i casi di malattia, infortunio o maternità, avvalendosi dei propri fornitori, italiani o svizzeri, con lo stesso convenzionati;
- a seguito dell'entrata in vigore dal 1° giugno 2002 dell'Accordo tra l'Unione Europea e la Svizzera riguardante la libera circolazione delle persone, (recepito con Legge n. 364 del 15 novembre 2000), per la protezione sanitaria ed assicurativa dei cittadini di uno Stato membro della UE, venivano estese alla Svizzera le regole del diritto comunitario;
- l'Amministrazione del Canton Ticino, dichiarava che il regime convenzionale fino ad allora utilizzato - convenzione con la "Cassa Malati Supra" valida



Regione Lombardia

LA GIUNTA

fino al 28 febbraio 2004 - non risultava più compatibile con il citato Accordo UE;

- per evitare soluzioni di continuità nell'assistenza sanitaria a Campione, il 28 gennaio 2005 a Roma è stato siglato un Accordo italo-svizzero con il quale sono state fissate nuove modalità per assicurare un regime provvisorio di assistenza ai cittadini campionesi e sono state concordate le regole di gestione e di rimborso dei crediti reciproci per le spese connesse, in particolare:
 - i cittadini del Comune di Campione d'Italia hanno diritto di usufruire di cure sanitarie nel Canton Ticino, nell'ambito del Regolamento CEE n. 1408/71, art. 22, paragrafo 1, lettera c), che disciplina le modalità di accesso alle cure all'estero, per i cittadini di uno Stato della UE che non possono ottenere l'erogazione di prestazioni sanitarie nel proprio Paese d'appartenenza;
 - in attuazione di quanto previsto dal Regolamento CEE richiamato, la ASL competente territorialmente, rilascia anticipatamente ai cittadini di Campione d'Italia il formulario E112 (autorizzazione preventiva) contraddistinto dalla speciale dicitura "Campione d'Italia" e valido a tempo indeterminato;

VISTA la Legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-bis, che ha stabilito che i maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia eccedenti la disponibilità del SSR, graveranno sul bilancio del Comune di Campione d'Italia, al quale, a tale scopo, vengono assegnati ogni anno 2.000.000,00 di Euro, a partire dal 2005;

VISTA altresì la l.r. n. 33 del 30/12/2009 così come modificata dalla l.r. n. 23 del 11/08/2015 "*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)*" che in particolare:

- istituisce le Agenzie di Tutela della Salute – ATS – le quali sostituiscono e accorpano le ex Aziende Sanitarie Locali – ASL;
- fra queste istituisce la ATS dell'Insubria che ricomprende il distretto di Campione d'Italia della ex ASL di Como;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. VIII/1730 del 18 gennaio 2006 che approva "*l'Intesa tra la ASL della provincia di Como e il Comune di Campione d'Italia per la gestione ed il finanziamento delle spese dell'assistenza sanitaria ai residenti del Comune di Campione d'Italia*" con carattere sperimentale della durata di 1 anno,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dalla quale si evince la configurazione del complessivo regime di assistenza sanitaria nel Comune di Campione d'Italia;

- D.G.R. n. VIII/4443 del 28 marzo 2007 che prende atto dell'Intesa per la gestione ed il finanziamento delle spese dell'assistenza sanitaria ai residenti del Comune di Campione d'Italia, sottoscritta il 19 gennaio 2007;
- D.G.R. n. VIII/7439 del 13 giugno 2008 che conferma il carattere sperimentale della predetta intesa, con una durata di 3 anni a decorrere dal 20 aprile 2008;
- D.G.R. n. VIII/10514 del 9 novembre 2009 che prende atto delle modifiche apportate all'Intesa, confermandone il carattere sperimentale e il termine triennale previsto dalla D.G.R. n. VIII/7439/2008;
- D.G.R. n. IX/1674 del 4 maggio 2011 che proroga la vigenza dell'Intesa con gli stessi contenuti, fino al 19 ottobre 2011;
- D.G.R. n. IX/2461 del 9 novembre 2011 che proroga ulteriormente la vigenza dell'Intesa con gli stessi contenuti, fino al 19 ottobre 2012;
- D.G.R. n. IX/4382 del 7 novembre 2012 per la prosecuzione delle attività in convenzione per cinque anni a partire dalla sottoscrizione dell'intesa avvenuta in data 29 novembre;

RICHIAMATO altresì l'Accordo Italo-Svizzero che fissa le modalità particolari delle cure sanitarie per i cittadini del comune di Campione d'Italia e di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie; in tale accordo al paragrafo C, punto 15 in particolare si stabilisce che: *"Nella misura in cui la Regione Lombardia e la ASL di Como saranno in grado di assicurare direttamente prestazioni sanitarie ai cittadini di Campione d'Italia nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, dovrà ritenersi ridotta in modo corrispondente l'autorizzazione a servirsi di strutture del Canton Ticino "incorporata" nel modulo E 112. L'ASL di Como comunicherà tempestivamente all'Ufficio Federale delle assicurazioni sociali e all'IC LaMal ogni variazione dei diritti incorporati nel modello E 112 conseguente agli interventi sopraindicati";*

CONSIDERATO che presso la ASST Lariana i cittadini di Campione d'Italia possono vedersi erogare le Prestazioni sanitarie di cui necessitano nel rispetto dei L.E.A., dei principi di appropriatezza e nel rispetto del "Piano Nazionale di governo delle liste d'attesa", recepito con la DGR XI/1865 del 09/07/2019 che ha anche approvato il "Piano regionale di governo delle liste d'attesa";

RICHIAMATA la richiesta avanzata da Regione Lombardia al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16/09/2019 protocollo A1.2019.0312209 atta a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

consentire l'apertura di un apposito Tavolo di confronto per determinare i presupposti per la creazione di un regime assistenziale a favore dei cittadini campionesi compatibile con le loro peculiari necessità ed esigenze, ma anche più governabile sul piano dei costi e dei controlli;

RITENUTO, pertanto, nelle more di revisione dell'Accordo di cui si è detto al punto che precede, di sorpassare al rinnovo dell'intesa tra la ATS dell'Insubria ed il Comune di Campione d'Italia in considerazione del fatto che:

- che il Comune di Campione d'Italia non ha mai ottemperato agli obblighi finanziari previsti dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-bis e dalle intese siglate con le DGR sopra richiamate;
- che Regione Lombardia ha messo in mora il Comune di Campione d'Italia con nota prot. G1.2019.0010490;
- che nell'Accordo italo-svizzero è previsto che l'autorizzazione a servirsi di strutture del Canton Ticino attraverso il modello E112, venga ridotta nella misura in cui la Regione Lombardia e la ASL assicurino direttamente prestazioni sanitarie ai cittadini di Campione d'Italia nell'ambito della programmazione regionale;

RITENUTO altresì necessario ricondurre nella programmazione regionale l'erogazione di maggiori prestazioni e servizi a favore dei cittadini del Comune di Campione d'Italia, nei limiti di compatibilità con le peculiarità del territorio, anche ai fini di ricondurre le prestazioni erogate ai principi di appropriatezza sia sotto il profilo economico che qualitativo;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare mandato alla Direzione generale Welfare, in accordo con ATS dell'Insubria, di ricondurre nell'ambito della programmazione regionale l'erogazione di maggiori prestazioni e servizi a favore dei cittadini del comune di Campione d'Italia, nei limiti di compatibilità con le peculiarità del territorio, anche ai fini di ricondurre le prestazioni erogate ai principi di appropriatezza sia sotto il profilo economico che qualitativo;
2. di soprassedere, nelle more dell'approvazione dell'Accordo Italo- Svizzero, dalla stipula dell'intesa tra la ATS dell'Insubria ed il comune di Campione d'Italia per la gestione ed il finanziamento delle spese dell'assistenza



Regione Lombardia
LA GIUNTA

sanitaria ai residenti del comune di Campione d'Italia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. n. 2492

Campione d'Italia, 4 maggio 2020

Al Ministero della Salute

- Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

E p.c.

Al Ministero dell'Interno

- Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

- Al Sig. Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

- Al Sig. Direttore Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

- Al Sig. Direttore Centrale della Finanza Locale

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

- Al Sig. Direttore Generale delle Finanze

R O M A

Al Sig. Prefetto di

C O M O

All'O.S.L. del Comune di

CAMPIONE d'ITALIA

Oggetto: Comune di Campione d'Italia – Accordo Italo/Svizzero per le prestazioni sanitarie secondo il diritto svizzero ai cittadini di Campione. Richiesta di rimborso della Regione Lombardia.

Si fa seguito alla lettera prot. n.1844 X-I in data 11.3.2018, non riscontrata, e che ad ogni buon fine si unisce in copia.

Al riguardo si comunica che la Regione Lombardia, dando corso all'atto di costituzione in mora del 7.3.2019, ha emesso l'unita ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di € 87.447.755,52 nei confronti del Comune di Campione d'Italia, a titolo di credito non riscosso per il periodo 2005-2018 per le spese sanitarie di diritto svizzero sostenute.

Evidenziato che è intenzione di questo Ente proporre opposizione all'ordinanza ingiunzione avanti l'Autorità Giudiziaria, sul merito della questione si richiamano le osservazioni già formulate con la citata lettera dell'11.3.2018 e si rinnova la richiesta a codesto Ministero della Salute di voler assumere ogni opportuna iniziativa per rimuovere la problematica di cui il Comune di Campione d'Italia non ritiene e non è in grado di farsi carico.

Il Commissario Prefettizio

dott. Giorgio Zanzi

Segreteria del Commissario Straordinario - Mella Agnese
Tel. 004191.6419159 – agnesem@comunecampione.ch





**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE

Piazza Città di Lombardia - n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
welfare@pec.regione.lombardia.it

Al

Comune di Campione
in persona del Legale rappresentante
il Commissario Prefettizio
Dr. Giorgio Zanzi
Email: protocollo.pec@comunecampione.it

Al Comune di Campione d'Italia
c.a. Commissario Straordinario di
Liquidazione
Dr.ssa Angela Pagano
Email:
commissario.pec@comunecampione.it

LORO SEDI

Oggetto : ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX ART. 2 R.D. N.639/1910

.. ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX ART. 2 R.D. N.639/1910

DIREZIONE GENERALE WELFARE

VISTI:

il R.D. 14 aprile 1910 n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato";

la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed, in particolare, gli articoli n. 90 ss., relativi alle modalità di recupero e di riscossione coattiva di tributi ed entrate regionali;

la l.r. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Referente per l'istruttoria della pratica: Marco Salmoiraghi

il D.M. 31 marzo 2020 del Ministero dell'interno (G.U. 10 aprile 2020, n. 96) con cui le risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 ottobre 2019, contratti con enti e imprese aventi sede legale negli stessi Paesi sono state attribuite al Comune di Campione d'Italia, in dissesto finanziario, nelle seguenti quote:

- a favore dello stesso ente, in misura pari a euro 2.500.000,00;
- a favore dell'Organo straordinario di liquidazione (OSL), di cui all'art. 245 del TUEL, in misura pari a euro 3.000.000,00.

VISTE altresì:

- la D.G.R. 12 dicembre 2013 n. X1069 e la D.G.R. 12 settembre 2016 n. X/5571, che dispongono che per la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle altre entrate regionali si applicano le procedure previste dal R.D. 639/1910, avviate mediante ingiunzione di pagamento;
- la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi regionali concernenti l'assetto organizzativo della Giunta regionale nel corso dell'XI Legislatura e l'individuazione degli incarichi dirigenziali;

RICHIAMATI i seguenti atti:

l'Accordo Italo-Svizzero del 28 gennaio 2005, con il quale sono state definite le modalità particolari delle cure sanitarie per i cittadini del Comune di Campione d'Italia e di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie;

l'art. 7-bis, comma 1, della L. n. 43/2005 il quale prevede che i maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale (con un concorso finanziario dello Stato);

le Intese stipulate tra Regione Lombardia, l'ASL di Como e il Comune di Campione

Referente per l'istruttoria della pratica: Marco Salmoiraghi

d'Italia nel 2006 (rif. d.g.r. VIII/1730 del 18 gennaio 2006 e successive proroghe sino alla data del 19 novembre 2012) e nel 2012 (rif. d.g.r. IX/4382 del 7 novembre 2012);

in particolare la d.g.r. 2633/2011 che ha modificato il regime di finanziamento delle ASL non più sulla base della quota capitaria bensì in ragione dell'obbligo di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: le Asl *"al fine di garantire tali livelli di assistenza saranno finanziate attraverso il finanziamento di costi standard territoriali (...)"*;

ed ancora e conseguentemente la d.g.r. 4382/2012 recante *"Intesa con l'Azienda sanitaria della Provincia di Como e del Comune di Campione d'Italia per la gestione del finanziamento delle spese dell'assistenza sanitaria ai residenti del Comune di Campione d'Italia – prosecuzione attività"* che al punto 1 del dispositivo recita: *"l'ASL di Como farà fronte agli oneri per l'assistenza sanitaria, garantita secondo le regole italiane, fino alla disponibilità economica derivanti dai finanziamenti regionali"*. E al punto 3: *"i maggiori costi dell'assistenza sanitaria, erogata secondo le modalità italiane e il diritto svizzero, eccedenti i finanziamenti regionali, di cui al punto 1, a favore dei cittadini residenti a Campione d'Italia, sono a carico del Comune di Campione d'Italia (...)"*.

DATO ATTO che, in forza del menzionato Accordo Bilaterale del 2005, il pagamento delle spese sanitarie fatturate dall'organismo di collegamento IC LAMal ("Istituzione comune LAMal", l'ente svizzero che si assume in via provvisoria i costi dell'assistenza sanitaria delle persone che risiedono a Campione d'Italia) è stato e viene effettuato dal Ministero della Salute che poi procede, in sede di compensazione nazionale, ad imputare la spesa sui bilanci delle ASL. Ciò ai sensi dell'art. 18, comma 7, del d.lgs. 502/1992 nonché delle previsioni di cui all'art. 1, commi 82 e 83 della legge 228/2012 e del D.P.R. n. 224 del 24 novembre 2017;

RITENUTO, pertanto, stante le previsioni legislative e le intese sottoscritte e/o accettate, come sopra richiamate, che Regione Lombardia è titolare del diritto di credito nei confronti del Comune di Campione d'Italia per la somma - a carico del SSN - di euro **87.447.755,52=** in relazione alle annualità 2005-2018, come da "atto di costituzione in mora, di intimazione ad

Referente per l'istruttoria della pratica: Marco Salmoiraghi

adempiere e di interruzione della prescrizione ex artt. 1219 e 2943 c.c.” del 7 marzo 2019 (prot. G1.2019.0010490) rimasto ad oggi inevaso;

per le motivazioni in premessa

ORDINA E INGIUNGE

al Comune di Campione d'Italia, nella persona del suo legale rappresentante, presso Piazzale Maestri Campionesi in Campione d'Italia (Co) e al Commissario Straordinario di Liquidazione dr.ssa Angela Pagano di versare a REGIONE LOMBARDIA, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza Ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910, il complessivo importo di Euro € 87.447.755,52=,

Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico sul c/c intestato a REGIONE LOMBARDIA, Conto di Tesoreria Unica – Contabilità Speciale N. 306689 indicando in causale “saldo rimborsi richiesti da LaMal - annualità 2005-2018 per prestazioni rese in territorio elvetico”.

Avvisa che avverso la presente ingiunzione è prevista opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con rito ordinario di cognizione, nei termini e nelle modalità previste dall'articolo 3 del R.D. 14 aprile 2010 n. 639 e dall'articolo 32 del D. lgs. 1 settembre 2011 n. 150 innanzi al giudice competente del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.

Si avverte che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (art. 480 c.2 c.p.c.), laddove per lo stesso debitore sia possibile accedere a tali procedure, ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3.

Decorso il termine sopra indicato senza che sia stata pagata l'intera somma dovuta, si darà corso alla procedura coattiva a cura del Concessionario regionale per la riscossione, così come previsto dalla l.r. n. 10/2003.

IL DIRETTORE GENERALE WELFARE

LUIGI CAJAZZO

Referente per l'istruttoria della pratica: Marco Salmoiraghi

- 7 MAR. 2019

Prot. N.

Cat.

Cl. 1

Fasc. 1730

Prot. n. G1.2019.0010490

Raccomandata a/r

Trasmissione via pec:

protocollo.pec@comunecampione.it

Al legale rappresentante *pro tempore*

Comune di Campione d'Italia

Piazzale Maestri Campionesi

22061 Campione d'Italia (Co)

c.a. Egr. dr. Giorgio Zanzi

Commissario straordinario

e c.a. Gent.ma d.ssa

Angela Pagano

Commissario Straordinario di Liquidazione

Oggetto: atto di costituzione in mora, di intimazione ad adempiere e di interruzione della prescrizione ex artt. 1219 e 2943 c.c.

Richiamati i seguenti atti:

- l'Accordo Italo-Svizzero del 28 gennaio 2005, con il quale sono state definite le modalità particolari delle cure sanitarie per i cittadini del Comune di Campione d'Italia e di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie;
- l'art. 7-bis, comma 1, della L. n. 43/2005 il quale prevede che i maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale (con un concorso finanziario dello Stato);
- le Intese stipulate tra Regione Lombardia, l'ASL di Como e il Comune di Campione d'Italia nel 2006 (rif. d.g.r. VIII/1730 del 18 gennaio 2006 e successive proroghe sino alla data del 19 novembre 2012) e nel 2012 (rif. d.g.r. IX/4382 del 7 novembre 2012);

- in particolare la d.g.r. 2633/2011 che ha modificato il regime di finanziamento delle ASL non più sulla base della quota capitaria bensì in ragione dell'obbligo di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: le Asl *"al fine di garantire tali livelli di assistenza saranno finanziate attraverso il finanziamento di costi standard territoriali (...)";*
- ed ancora e conseguentemente la d.g.r. 4382/2012 recante *"Intesa con l'Azienda sanitaria della Provincia di Como e del Comune di Campione d'Italia per la gestione del finanziamento delle spese dell'assistenza sanitaria ai residenti del Comune di Campione d'Italia – prosecuzione attività"* che al punto 1 del dispositivo recita: *"l'ASL di Como farà fronte agli oneri per l'assistenza sanitaria, garantita secondo le regole italiane, fino alla disponibilità economica derivanti dai finanziamenti regionali"*. E al punto 3: *"i maggiori costi dell'assistenza sanitaria, erogata secondo le modalità italiane e il diritto svizzero, eccedenti i finanziamenti regionali, di cui al punto 1, a favore dei cittadini residenti a Campione d'Italia, sono a carico del Comune di Campione d'Italia (...)"*.

Dato atto che, in forza del menzionato Accordo Bilaterale del 2005, il pagamento delle spese sanitarie fatturate dall'organismo di collegamento IC LAMal è stato e viene effettuato dal Ministero della Salute che poi procede, in sede di compensazione nazionale, ad imputare la spesa sui bilanci delle ASL. Ciò ai sensi dell'art. 18, comma 7, del d.lgs. 502/1992 nonché delle previsioni di cui all'art. 1, commi 82 e 83 della legge 228/2012 e del D.P.R. n. 224 del 24 novembre 2011.

Stante le previsioni legislative e le intese sottoscritte e/o accettate, come già richiamate, pertanto, Regione Lombardia e l'ASL di Como (oggi ATS Insubria) sono titolari del diritto di credito nei confronti del Comune di Campione d'Italia,

Precisato che la somma a carico del SSN ammonta ad euro 87.447.755,52= in relazione alle annualità 2005-2018, come quantificati dall'ATS Insubria e con riserva di ulteriori integrazioni.

In considerazione di tutto quanto sopra, con la presente si formula espressa intimazione di immediato pagamento delle somme sopra indicate con relativa causale, con la precisazione che la stessa è da intendersi quale atto di costituzione in mora con effetti interruttivi della prescrizione ai sensi e con gli effetti di cui agli articoli 1219 e 2943 codice civile.

In caso di mancato pagamento delle suddette somme entro 60 giorni e in mancanza, nello stesso termine, di una richiesta di rateizzazione, si procederà all'attivazione di un'azione giudiziaria nelle competenti sedi.

Il Direttore Generale Welfare

Luigi Cajazzo

Il Direttore Generale ATS Insubria

Lucas Maria Gutierrez



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Campione d'Italia, 11 marzo 2018

Prot. n. *184*
X-1

Al Ministero della Salute
Gabinetto dell'On.le Ministro
ROMA
Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare
MILANO
Alla ATS Insubria
Direzione generale
VARESE
E. pc.
Al Ministero dell'Interno
Gabinetto dell'On.le Ministro
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale
ROMA
Al Sig. Prefetto di
COMO
Al O.S.L.
del Comune di
CAMPIONE D'ITALIA

Oggetto: Comune di Campione d'Italia. Accordo Italo-Svizzero per le prestazioni sanitarie secondo il diritto svizzero ai cittadini di Campione. Richiesta di rimborso della Regione Lombardia.

Il Comune di Campione d'Italia dopo il fallimento del Casinò municipale, che sosteneva con i propri trasferimenti il 90% del bilancio comunale e dopo la conseguente dichiarazione di dissesto, versa in condizioni di gravissime difficoltà economiche.

In aggiunta a tutte le altre partite finanziarie aperte che attendono di essere risolte con interventi necessariamente straordinari, la Regione Lombardia, con la nota che si allega in copia, ha sollevato la problematica delle spese sostenute dai cittadini campionesi per fruire delle strutture e dei servizi sanitari della vicina Svizzera - imprescindibili per effetto della condizione di enclave italiana in territorio svizzero di questo Comune - e contemplate da un accordo Italo-Svizzero del 28.1.2005.

Con la suddetta nota la Regione Lombardia chiede a questo Ente il pagamento delle spese sanitarie fatturate dall'Organismo di collegamento italo-elvetico IC LAMal per il periodo 2005-2018, ammontanti a 87.447.755,52 €, senza ulteriori specificazioni sull'origine ed il riparto annuale delle spese stesse.

Segreteria del Commissario

Tel. 004191.6419159 - agnesem@comunecampione.ch



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

La richiesta, concepita quale atto di costituzione in mora, sarebbe spunto da quanto stabilito dall'art. 7-bis della L. n. 43/2005 e dalle conseguenti intese stipulate tra Regione, ASL di Como e Comune di Campione d'Italia, peraltro scadute nel 2017.

La norma contenuta nel suddetto articolo prevede che "I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitararia, gravano sul bilancio comunale".

Nell'attribuzione al bilancio comunale di tali maggiori costi, la stessa norma dice anche però che "a tal fine, al Comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente per gli anni dal 2005 al 2011 la somma di due milioni di euro e, a decorrere dal 2012, la somma di un milione di euro", ridotta oggi a 566.008 €.

L'interpretazione naturale che ne è conseguita è sempre stata quella per cui i maggiori costi in argomento sarebbero gravati sul bilancio comunale fino alla concorrenza con le somme "a tal fine" trasferite dallo Stato al Comune.

Tale interpretazione appare del tutto ragionevole in considerazione del fatto che l'assistenza sanitaria ai cittadini non è di competenza comunale.

Inoltre gli importi dei "maggiori costi", erano e sono evidentemente del tutto incompatibili con il bilancio comunale ora che sono venuti meno i trasferimenti del Casinò Municipale, ma anche in precedenza quando l'Ente poteva contare su dette entrate.

Del resto nel lungo periodo intercorso dall'emanazione della norma fino ad oggi nessuna richiesta o qualsiasi voglia indicazione è mai pervenuta da alcun Organo a questo Comune che facesse supporre una diversa lettura.

A conferma che l'interpretazione fosse condivisa e pacifica, si ricorda che Regione Lombardia ed ASL di Como non hanno mai prima d'ora exceptio alcinche a fronte di:

delibera del Commissario Straordinario del Comune di Campione d'Italia n. 35 del 15.2.2007 avente ad oggetto la gestione ed il finanziamento della spesa per l'assistenza sanitaria, approvazione della proposta di intesa Regione/ASL/Comune, nel cui dispositivo si precisava che: "Le maggiori spese a carico del bilancio comunale sono riferibili esclusivamente ad eventuali costi delle forniture farmaceutiche di prodotti svizzeri, per la ipotetica parte eccedente i costi pro-capite e comunque nei limiti esclusivi del contributo di cui all'art. 7 bis della legge 43/2005";

delibera del Consiglio Comunale di Campione d'Italia n. 20 del 15.4.2008, di approvazione dell'intesa ASL/Comune nel cui dispositivo si precisava che: "a) le spese derivanti dall'intesa sono poste a carico del bilancio comunale, all'apposito stanziamento, nei limiti del contributo finalizzato di cui all'art. 7 bis della legge n.43/2005";

Segreteria del Commissario

Tel. 004191.6419159 - agnesem@comunecampione.ch



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 17.11.2009 di recepimento delle modifiche apportate all'intesa tra ASL di Como e Comune di Campione sottoscritta il 16.10.2009 nel cui dispositivo si precisava: "a) le spese derivanti dall'intesa sono poste a carico del bilancio comunale, all'apposito stanziamento, nei limiti del contributo finalizzato di cui all'art.7 bis della legge 43/2005;

delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 18.12.2012 di recepimento della DGR IX/4382 del 7.11.2012, nel cui dispositivo si precisava che: "a) le spese derivanti dall'intesa sono poste a carico del bilancio comunale, all'apposito stanziamento, nei limiti del contributo finalizzato di cui all'art.7 bis della legge 43/2005.

Delibere tutte che risultano trasmesse a Regione Lombardia ed ASL.

Si evidenzia come la questione posta per il passato, con una richiesta economica che pare non giustificata e comunque evidentemente insostenibile per l'Ente, necessita di un chiarimento per il presente e per il futuro, atteso che il Comune non è assolutamente in grado di assumersi i suddetti oneri, nè probabilmente potrà mai assumerseli in avvenire.

E ciò a fronte della irrinunciabilità ad utilizzare i servizi sanitari elvetici per la natura di exclave del territorio, dovendo tenere conto in particolare della distanza dall'Italia, dell'esistenza di un doppio confine nazionale/doganale e della mancanza di collegamenti pubblici diretti con il nostro Stato.

Tanto premesso, si chiede cortesemente a codesto Ministero della Sanità ed a Regione Lombardia di assumere ogni conseguente concordata iniziativa, di cui si gradirà avere notizia, per rimuovere la problematica in questione di cui questo Ente non ritiene e non è in grado di farsi carico.

Il Commissario Straordinario

Dott. Giorgio Zanzi